



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

08/03/2011 U-fca/1114/2011



Circ.n. 395 /XVII Sess. 2011

Ai Consigli degli Ordine
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.

Si trasmette l'elenco aggiornate delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi unitamente ad una breve relazione del vice presidente ing. Pietro Ernesto De Felice, rappresentante CNI nel Comitato Tecnico Centrale per la Prevenzione Incendi presso il Ministero dell'Interno.

L'elenco sarà ufficializzato a breve con la pubblicazione sulla G.U.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Alessandro Biddau)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

Le preoccupazioni avanzate in più sedi dagli ingegneri italiani, in merito alle profonde modifiche nelle procedure di prevenzione incendi dopo la emanazione delle norme riguardanti la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) ha visto il CNI impegnato a sollecitare chiarezza e rispetto dei ruoli professionali.

Un incontro presso l'Istituto Superiore Antincendi tra i vertici nazionali dei Vigili del Fuoco e gli ingegneri che partecipano ai Comitati Tecnici Regionali VV F in rappresentanza degli ordini, organizzato dal CNI con la collaborazione della Commissione Impianti, aveva consentito di mettere a fuoco le problematiche e suggerire soluzioni che, rispettando il principio di semplificare le procedure, dessero priorità ai professionisti, ed in primo luogo agli ingegneri, particolarmente qualificati evitando che, soprattutto per le attività soggette definite semplici, si potesse determinare una degenerazione verso facili autocertificazioni a basso prezzo e con scarsa garanzia per la effettiva sicurezza incendio.

Occorre dar merito ai vertici dei VV F (tutti ingegneri, dal capo Pini al direttore dell'ISA Dattilo, a Giomi, Boscaini e quant'altri hanno intensamente lavorato sull'argomento), di aver predisposto per i politici uno schema di regolamento che, (accogliendo qualche ulteriore suggerimento di messa a punto) ha riscontrato il consenso nostro ed unanime dell'intero Comitato.

In sintesi, le attività soggette saranno divise in tre categorie:

- a) semplici;
- b) mediamente complesse;
- c) complesse.

Per le attività soggette semplici si era ipotizzata una semplice autocertificazione di un professionista. In accoglimento delle nostre sollecitazioni, in verità insieme ad analoghe considerazioni dei Periti Industriali e di Confedilizia, alla riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del 23 febbraio presso l'ISA (Istituto Superiore Antincendio) si è definito la opportunità che anche per queste attività sia preventivamente depositato un progetto asseverato di un tecnico abilitato (noi suggeriamo un tecnico che abbia frequentato un corso ex 818) presso il Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco, con visite a campione che potrebbero determinare prescrizioni o addirittura sospensione. La qualità è garantita dalla competenza del progettista, senza lungaggini né appesantimenti negli impegni dei VV F, atteso che dette attività costituiranno circa il 50% delle pratiche normalmente attivate oggi.

Per le attività mediamente complesse, il progetto depositato al Comando Provinciale sarà esaminato entro 60 giorni, con successiva inizio attività e controlli a campione.

Per le attività complesse, il progetto verrà esaminato entro 60 giorni, ma le visite, in questo caso, verranno effettuate a tappeto.

In ogni caso, sempre alla base della procedura Vi sarà un progetto sottoscritto da professionista abilitato.

Quanto sopra impone una preventiva rivisitazione del Decreto 16 febbraio 1982 che definiva le attività soggette, e su questo argomento si è concordato, nella citata riunione del CCTS, un nuovo quadro che univocamente definisce per ciascuna attività soggetta la qualificazione in fascia a), b) oppure c). Un pregevole lavoro, che ha registrato anche la eliminazione di qualche attività obsoleta, l'accorpamento di altre, la individuazione di nuove. Forse potrebbero immaginarsi ulteriori correttivi, ma l'esigenza attuale è quella di avviare subito il processo considerato che la SCIA è operativa ormai da alcuni mesi, ed i tecnici che operano nel settore hanno urgente bisogno di punti di riferimento.

In allegato si sintetizza la probabile nuova classificazione delle attività soggette.

Pietro Ernesto De Felice



ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Comprende le attività del DM 16/02/1982	ATTIVITA'	CATEGORIA			NOTE
			A	B	C	
1	<p>1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili, gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h</p> <p>9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili</p> <p>10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.</p> <p>11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 25 Nm³/h.</p>			Tutti	<p>È stato modificato il termine "gas combustibile" con "gas infiammabile" per rendere coerente l'indicazione della sostanza con le frasi di rischio. Il valore di 50 Nm³/h è stato portato a 25 Nm³/h per ricomprendere le attività 9, 10 e 11 ex D.M. 16/2/82 che non presentano una specifica soglia di assoggettabilità.</p>
2	<p>2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h</p>	<p>Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di</p>		<p>Cabine di decompression e del gas naturale fino a 2,4 MPa</p>	<p>Tutti gli altri casi</p>	<p>Si semplificano le procedure relative all'autorizzazione di cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa in quanto trattasi di attività normata (DM 24.5.2002) con tipologie di impianti a consolidata realizzazione</p>

		distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa				La voce comprende ora anche gli impianti di riempimento che attualmente non trovano una specifica collocazione, pur essendo trattati come depositi.
3	<p>3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:</p> <p>a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc</p> <p>b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg</p>	<p>Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:</p> <p>a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:</p> <p>b) disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori o uguali a 0,75 kN:</p>	<p>Depositi di GPL fino a 3 kN</p>	<p>rivendite, depositi fino a 10 m³</p> <p>rivendite, depositi di GPL oltre 3 kN e fino a 10 kN, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 10 kN</p>	<p>Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m³</p> <p>Impianti di riempimento, depositi oltre 10 kN</p>	
4	<p>4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc</p> <p>b) disciolti o liquefatti: - per capacità</p>	<p>Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:</p>	<p>-----</p>	<p>Fino a 2 m³</p>	<p>Oltre i 2 m³</p>	<p>Sono stati previsti procedimenti semplificati per il GPL in ragione del diffuso utilizzo e dell'esistenza della normativa</p>

5	<p>complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc</p> <p>5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc</p>	<p>b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³</p>	<p>- Depositi di GPL fino a 5 m³ - Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³</p>	<p>- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m³ - Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³</p>	<p>- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m³ - Depositi di GPL oltre i 13 m³</p>	<p>Sono stati inseriti i recipienti mobili, precedentemente non previsti per sopperire ad una lacuna del DM 16.2.1982.</p> <p>Il limite di assoggettabilità dei comburenti disciolti e liquefatti è stato portato a 3 m³ per consentire l'omogeneità delle classi e conseguentemente dei relativi procedimenti associati</p> <p>Sono state introdotte per il metano delle semplificazioni in ragione della presenza di una consolidata normativa. Relativamente ai metanodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.</p> <p>Non sono state inserite le varie tipologie di terminali petroliferi in quanto gli stessi sono già compresi tra le attività a rischio di incidente rilevante</p>
6	<p>6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar</p>	<p>Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa</p>	<p>fino a 2,4 MPa</p>	<p>oltre 2,4 MPa</p>	<p>Oltre i 10 m³</p>	<p>Sono state introdotte per il metano delle semplificazioni in ragione della presenza di una consolidata normativa. Relativamente ai metanodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.</p> <p>Non sono state inserite le varie tipologie di terminali petroliferi in quanto gli stessi sono già compresi tra le attività a rischio di incidente rilevante</p>
7	<p>96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del</p>	<p>Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del</p>			<p>Tutti</p>	<p>Sono state introdotte per il metano delle semplificazioni in ragione della presenza di una consolidata normativa. Relativamente ai metanodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.</p> <p>Non sono state inserite le varie tipologie di terminali petroliferi in quanto gli stessi sono già compresi tra le attività a rischio di incidente rilevante</p>

8	<p>Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886</p> <p>97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.</p>	<p>Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886</p> <p>Oleodotti con diametro superiore a 100 mm</p>	Tutti		<p>Relativamente agli oleodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.</p>
9	<p>8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti</p>	<p>Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio</p>	fino a 10 postazioni	oltre 10 postazioni	<p>L'assoggettabilità è stata portata in funzione dei posti di saldatura anziché del numero di addetti, come era nella precedente attività 8, per tenere maggiormente in considerazione il rischio effettivo in azienda</p>
10	<p>12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³</p> <p>13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m³</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³</p>	fino a 50 m ³	oltre 50 m ³	<p>Sono stati accorpati i depositi di liquidi infiammabili e combustibili, elevando la soglia dei liquidi infiammabili da 0,5 m³ a 1 m³ in considerazione dell'evoluzione delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza dei depositi stessi</p>
11	<p>14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con</p>	fino a 100 m ³	oltre 100 m ³	<p>Si inserisce il limite di 5 m³ per omogeneità con attività similari</p>

	<p>e simili</p>	<p>punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.</p>				
<p>12</p>	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc</p>	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³</p>	<p>liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³</p>	<p>liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti e/o diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)</p>	<p>liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m³</p>	<p>Sono state accorpate più attività del DM 16.2.1982 per inglobare in un'unica voce tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti, a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio. Il limite è fissato da 1 m³ a 9 m³, in modo che lo stesso sia coerente con l'installazione di distributori rimovibili a servizio di cave, cantieri, aziende agricole ed a servizio di muletti</p>

13	<p>7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione</p> <p>18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio</p>	<p>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.</p>	<p>a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi</p>	<p>Contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C</p>	<p>Solo liquidi combustibili,</p>	<p>Tutti gli altri</p>	<p>Sono state accorpate le tipologie di distributori carburanti liquidi e gassosi eliminando le differenziazioni nell'ambito di più tipologie di attività (deposito/impianto). Relativamente ai distributori rimovibili viene chiarito che questi sono soggetti in tutte le modalità d'uso. Vengono collocate nella tipologia procedurale "C" le attività soggette alle visite della Commissione carburanti. Nella tipologia procedurale "B" sono state invece compresi i distributori di liquidi combustibili.</p>
14	<p>21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti</p>	<p>Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.</p>	<p>b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)</p>		<p>oltre 25 addetti</p>	<p>Tutti</p>	
15	<p>22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.</p>	<p>Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³</p>	<p>fino a 10 m³</p>	<p>oltre 10 m³ e fino a 50 m³</p>	<p>oltre 50 m³</p>		<p>È stato aumentato il limite inferiore da 0,2 m³ a 1 m³, per omogeneità con altri prodotti infiammabili</p>

16	<p>23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³ inc.</p>	<p>Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³</p>		Tutti	
17	<p>24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>		Tutti	
18	<p>25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 5 kN, comprensivi degli</p>	<p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"</p>	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Sono stati inseriti gli esercizi che detengono in vendita e/o in deposito prodotti pirotecnici declassificati, aventi una natura di rischio similare a quella dei fiammiferi</p>

19	<p>26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici</p>				Tutti			
20	<p>27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici</p>				Tutti			
21	<p>28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</p>				Tutti			
22	<p>29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno</p>				Tutti			
23	<p>31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo</p>				Tutti			
24	<p>32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;</p>				Tutti			<p>Si accorpano le voci n. 32 e 33 ex D.M. 16/2/1982 per omogeneità delle attività e delle sostanze</p>

	raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 kN					È stata introdotta una soglia minima di 5 kN per i soli depositi di fiammiferi
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi superiori a 5 kN				Tutti	
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio				Tutti	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 kN; depositi di cereali e di altre macinazioni di capacità geometrica superiore a 500 kN	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 1000 kN			Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 1000 kN	Sono stati considerati fra le attività soggette anche i depositi non pertinenti i mulini
28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto con capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato di capacità superiore a 500 kN				Tutti	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè				Tutti	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero				Tutti	
31	39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 500 kN				Tutti	Sono state accorpate le attività di pastifici e riserie uniformando i limiti di soglia

32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in deposito superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in deposito superiore a 500 kN		Tutti	Rispetto alla precedente attività si modifica la congiunzione del materiale in deposito e/o lavorazione da "e/o" a "o"
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 500 kN		Tutti	
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi superiori a 50 kN.	Fino a 500 kN	Oltre 500 kN	Sono inseriti in modo esplicito, rispetto alla precedente attività, gli archivi e le biblioteche.
35	44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e di fotografie con sicurezza	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN	Depositi fino a 200 kN	Tutti	Rispetto alla precedente attività sono inseriti i depositi. La soglia di assoggettabilità viene abbassata a 5 t, anche per criteri di omogeneità con l'attività precedente (34), in quanto è ragionevole che tutti gli stabilimenti abbiano almeno un deposito. Si accorpa anche la voce ex 45 relativa ai depositi di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, in considerazione che tali tipi di pellicole non sono più

	<p>materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.</p>				prodotte	
37	<p>46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)</p>	<p>Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi superiori a 500 kN con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m</p>	<p>Fino a 5000 kN</p>	<p>oltre 5000 kN</p>	<p>E' stato considerato implicito il riferimento al punto 2.1 del D.M. 30/11/1983 in considerazione che le premesse al D.P.R. faranno riferimento al predetto decreto.</p>	
38	<p>47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li superiori a 1.000 q.li</p>	<p>Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN</p>	<p>Fino a 500 kN</p>	<p>Oltre 500 kN</p>		

39	<p>.....</p> <p>48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li. superiori a 1.000 q.li.</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 kN</p>	<p>fino a 100 kN</p>	<p>Oltre 100 kN</p>				
40	<p>49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti oltre 75 addetti</p>	<p>Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.</p>		<p>Tutti</p>			<p>Rispetto alla precedente attività il termine "industrie" è stato sostituito con "stabilimenti", per omogeneità con altre voci similari</p>	
41	<p>50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito superiori a 50 kN</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito superiori a 50 kN</p>		<p>Tutti</p>				
42	<p>51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive</p>	<p>Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive</p>	<p>fino a 25 persone presenti</p>	<p>oltre 25 e fino a 100 persone presenti</p>	<p>oltre 100 persone presenti</p>		<p>Eliminati i teatri di posa ed inseriti teatri e studi televisivi</p>	

--	52 . Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²			Si elimina l'attività 52 del DM 16.2.1982 in quanto le nuove pellicole possiedono maggiori requisiti di sicurezza rispetto alle precedenti
43	53 - Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²	fino a 2000 m ²	oltre 2000 m ²	Nella nuova attività si inseriscono anche i depositi per caratterizzare in modo più compiuto i rischi dell'attività. Viene altresì eliminata la parola "teatrali" per comprendere i laboratori per la produzione di scenografie e carri allegorici. Viene infine individuata la soglia minima di 200 m ²
44	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi superiori a 50 kN; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 100 kN	depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 500 kN	Vengono accorpate le attività 54, 55 e 56, che sono omogenee ai fini della classificazione del rischio
45	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 kN	depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 500 kN	Vengono accorpate le attività 57 e 58, omogenee ai fini del rischio. Nella nuova attività si modifica il termine "manufatti" con "materie" per comprendere anche le "materie prime" da cui si originano i manufatti.

46	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti	
47	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi superiori a 500 kN		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN	Nella nuova attività viene chiarito il testo rispetto alla precedente attività 60. In questo caso, infatti, si distinguono i depositi di concimi da quelli di fitofarmaci.
48	61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 100 kN; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 kN.		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN	Si accorpano le attività 61 e 62, omogenee per rischio. Si inserisce la soglia di 100 kN rendendola coerente con quella relativa allo stoccaggio di materiale presso i depositi e le rivendite
49	63 - Centrali termoelettriche.	Centrali termoelettriche, impianti di trasformazione di energia elettrica con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 0.5 mc		impianti di trasformazione di energia elettrica	Centrali termoelettriche,	Sono stati inseriti gli impianti di trasformazione a bagno d'olio
50	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW	In questa categoria vengono compresi gli impianti di cogenerazione

51	<p>65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori ed elettrici, valvole elettriche, ecc.</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti</p>	<p>fino a 25 addetti</p>	<p>oltre 25 addetti</p>	<p>Rispetto all'attività 65, la nuova attività inserisce la soglia di 5 addetti. Non vengono inoltre più considerate le "lampade a tubi luminescenti" e le "valvole elettriche"</p>
52	<p>66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli</p> <p>67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze</p>	<p>Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;</p> <p>attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti.</p>	<p>fino a 25 addetti</p>	<p>oltre 25 addetti.</p>	<p>Si accorpano le attività di siderurgia e di lavorazione a caldo dei metalli, includendo, oltre ai processi di fusione dei metalli, tutte le lavorazioni a caldo con oltre 5 addetti (zincatura, ramatura e lavorazioni similari)</p>
53	<p>68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli</p> <p>69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti</p> <p>70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti</p> <p>71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti</p>	<p>Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;</p> <p>cantieri navali con oltre 5 addetti</p>	<p>fino a 25 addetti</p>	<p>oltre 25 addetti</p>	<p>Sono state accorpate le attività 68, 69, 70, 71, relative all'industria meccanica di costruzione di mezzi di trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario. Per queste attività si definisce la soglia di 5 addetti. Le attività di manutenzione vengono invece riportate nell'attività del punto successivo (54)</p>

54	<p>72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (<i>solo la prima parte</i>)</p>	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 200 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1000 m²; 	<p>a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m²</p> <p>b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m²</p>	<p>c) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m²</p> <p>d) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m²</p>	<p>Attività che accorpa la 72 e, in parte, relativamente alla manutenzione dei mezzi, anche le 69, 70 e 71. Nella nuova attività si è sostituita la soglia degli addetti, con il limite di superficie distinto per tipologia di mezzi. Nella dizione di veicoli a motore si è inteso comprendere anche le officine per la riparazione di motocicli e gli autobus. Il limite di superficie per le officine per la riparazione di veicoli a motore è stato portato a 200 mq per tenere conto delle aumentate dimensioni degli autoveicoli che richiedono maggiori superfici di parcheggio. I cantieri navali per la riparazione di mezzi navali continuano ad essere compresi nel punto precedente. La seconda parte dell'attività 72 è individuata nell'attività successiva</p>
55	<p>72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (<i>solo la seconda parte</i>)</p>	<p>Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.</p>	<p>fino a 50 addetti</p>	<p>oltre 50 addetti</p>	
56	<p>-----</p>	<p>Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²</p>	<p>Fino a 5000 m²</p>	<p>Oltre 5000 m²</p>	<p>Nuova attività non compresa nel DM 16.2.1982, il cui inserimento è dettato dall'esigenza di comprendere attività particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano dispendiose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori. Nel limite di soglia non si effettua</p>

							distinzione tra superficie interna o scoperta
57	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	oltre 50 addetti		
58	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti		Rispetto alla precedente attività si introduce il numero di addetti L'attività è aggiornata sulla base del DLgs 230/95. Nella nuova attività vengono incluse le pratiche di tipo sanitario. Il termine "pratiche" è adottato in quanto è dizione coerente con il DLgs 230/95
59	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62		
60	77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive			Tutti		La nuova attività tiene conto della presenza di automezzi adibiti al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive

61	<p>fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)</p>	<p>(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 230/95)</p>			
62	<p>78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione</p>	<p>Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.</p>		Tutti	L'attività è stata riformulata secondo le previsioni del decreto legislativo 230/95
63	<p>79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)</p>	<p>Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]</p>		Tutti	
63	<p>80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: · impianti nucleari; · reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; · impianti per la preparazione o fabbricazione</p>	<p>Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione</p>		Tutti	<p>Nella nuova attività sono state aggiunte le attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Art. 36 – Qualunque utilizzo di materie nucleari Art. 51 – impianti di ricerca</p>

64	<ul style="list-style-type: none"> · delle materie nucleari; · impianti per la separazione degli isotopi; · impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 	<ul style="list-style-type: none"> - degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. 			<p>Rispetto alla precedente attività è stata inserita la soglia di 5 kN di materiale in lavorazione e/o in deposito</p>
65	<p>81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini</p>	<p>Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 5 kN di prodotto in lavorazione e/o deposito.</p>	fino a 50 kN	oltre 50 kN	<p>La nuova attività individua i "centri informatici" anziché le "centrali elettroniche"</p>
66	<p>82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti</p>	<p>Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti</p>	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	<p>La nuova attività specifica che i locali soggetti sono sia i locali pubblici che privati. Viene inoltre introdotto il parametro della superficie per rendere oggettivo il parametro di assoggettabilità. La voce viene suddivisa in due categorie individuate sulla base della capienza dei locali. I limiti vengono altresì individuati sulla base di quanto anche indicato dal DPR 311/2001</p>
67	<p>83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti</p>	<p>Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²</p>	fino a 200 persone	oltre 200 persone	<p>Rispetto alla precedente definizione sono state esplicitate le attività che si intendono</p>
67	<p>84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-</p>	<p>Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze</p>	oltre 50 posti letto fino a 100	Oltre 100 posti letto	

	letto	turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie , con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m ²	posti letto; campeggi	assoggettare al controllo dei Vigili del fuoco, facendo riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale
68	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Sono stati aggiunti gli asili nido con oltre 30 persone presenti, precedentemente non soggetti ai controlli di prevenzione incendi
69	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m ²	E' stata riformulata la definizione della voce, alla luce del campo di applicazione del D.P.R. 14/1/1997; è stata specificata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani; sono stati inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di superficie superiore a 500 m ²
70	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici , con superficie lorda	oltre 600 e fino a 1500 m ²	

	superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi.				
71	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 50 kN	Fino a 3000 m ²	Oltre 3000 m ²	E' stato abbassato il limite a 800 m ² di superficie lorda, legando l'assoggettabilità ai materiali combustibili presenti	
72	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone	Il limite è stato abbassato a 300 persone, considerando le effettive presenze e non solo gli addetti
73	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sia inserita almeno un'attività di cui ai numeri 66, 67, 68, 69, 70, 72, 34 del presente allegato, indipendentemente dal limite di assoggettabilità.	Fino al limite di assoggettabilità della singola attività	Oltre il limite di assoggettabilità valgono gli adempimenti specifici previsti per le singole attività	Oltre il limite di assoggettabilità	E' stato sancito che l'edificio pregevole viene assoggettato ai controlli di prevenzione incendi solo se al suo interno vengono svolte attività che, per tipologia, sono ritenute pericolose, indipendentemente dalla loro soglia di assoggettabilità
74	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m ²	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m ²	Si introduce la nuova attività per comprendere complessi polifunzionali sia nel settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, protezione e di gestione antincendio.	

75	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW	
76	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ² .	Autorimesse fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili	Il limite di assoggettabilità è stato legato alla superficie, più oggettivo rispetto alla dichiarazione sul numero di veicoli e per tener conto della presenza di motocicli, autobus, etc. E' stato inserito il deposito di mezzi rotabili
77	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	
78	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso vile, in gronda superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	L'assoggettabilità è stata riferita a tutte le attività ad uso civile e non più agli edifici di civile abitazione; L'attività è stata eliminata dall'elenco in quanto considerata un elemento costruttivo, da valutare nell'ambito della specifica attività soggetta.
--	95 - Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente					

	della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497						E' stata inserita come nuova attività per prendere in considerazione la tendenza alla riqualificazione delle grandi stazioni in centri polifunzionali
79	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.				Tutti	
80	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²				Tutti	
81	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m			Tutte		